APPROFONDIMENTO CIVILE

Nessuna diffamazione a mezzo messenger se il mittente ignora che al profilo destinatario hanno accesso diversi soggetti (Cass. n. 36217/2024)

Data pubblicazione: 08/01/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Con l'avvento delle tecnologie digitali, la definizione e la configurazione del reato di diffamazione aggravata, ex art. 595 cp, hanno subito un'evoluzione significativa.

Le piattaforme social e altri applicativi di messaggistica hanno creato nuovi spazi di interazione che, ***seppur percepiti come privati da chi li utilizza, possono facilmente assumere una dimensione pubblica***.

Questa ambiguità è al centro della sentenza n. 36217/2024 della Corte di Cassazione, che ha affrontato ***il caso di un messaggio diffamatorio inviato tramite Messenger da un soggetto nella convinzione che l'account del destinatario non fosse utilizzato da più persone***.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Il reato di diffamazione, disciplinato dall'art. 595 cp, richiede che l'offesa alla reputazione avvenga comunicando ***con più persone***. La peculiarità del caso risiede nell'utilizzo di ***Messenger, un'applicazione generalmente considerata un canale privato***.

Secondo la Suprema Corte:

"non costituisce reato di diffamazione aggravata l'invio di messaggi offensivi tramite Messenger qualora il mittente ritenga di interloquire esclusivamente con un unico destinatario".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Nel caso esaminato, ***l'imputata aveva trasmesso una lettera dal contenuto diffamatorio a un destinatario specifico, ignorando che il messaggio fosse accessibile anche ad altri membri di un'associazione***, di cui faceva parte la vittima in qualità di Presidente.

La Cassazione ha escluso la configurabilità del dolo richiesto per il reato di diffamazione, evidenziando l'assenza – o, perlomeno, la mancata dimostrazione – della consapevolezza di una comunicazione "*con più persone*", elemento essenziale previsto dalla norma incriminatrice.

CONCLUSIONI

Il principio cardine stabilito dalla Corte è che l'utilizzo di un canale percepito come privato, come Messenger, esclude il dolo richiesto dal reato di diffamazione se non viene provata la previsione, o l'accettazione, che il messaggio venga percepito da più persone.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati